

# COMUNE DI INTRAGNA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO: 3

DATA: 3/5/2012

OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVO REGIONALE DI DOMENICA 3 GIUGNO 2012.  
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA.

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di maggio alle ore 19,00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Carica	Cognome e nome	Presenti	Assenti
Sindaco	Morandi Tiziano	X	
Assessore	Antoniazza Cesare	X	
Assessore	Ganzi Dario	X	
Assessore	Lomazzi Franco		X
Assessore	Morandi Massimo		X
Totali		3	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVO REGIONALE DI DOMENICA 3 GIUGNO 2012.  
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRECTA E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE INDIRECTA.

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 in data 22 febbraio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 in data 23/2/2012, è stato stabilito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. I civile, n. 1896 del 17/12/2010, ed alla sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. 200/2012 del 25/1/2012, di procedere all'indizione del referendum richiesto dal Comitato promotore per l'abrogazione parziale della L. R. n. 60/1979, successivamente abrogata dalla L. R. n. 70/1996, ed avente ad oggetto l'abrogazione parziale delle corrispondenti disposizioni relative a quest'ultima legge;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 in data 4 aprile 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, supplemento ordinario n. 2, in data 16/4/2012, sono stati convocati per domenica 3 giugno 2102 i comizi per lo svolgimento del suddetto referendum regionale;
- l'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), stabilisce che si osservano, per tutto quello che non è disciplinato dalla predetta legge, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 dalla legge statale 25 maggio 1970, n. 352, concernente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
- l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce quanto segue:
  1. alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130 (comma 1);
  2. le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (comma 2);
  3. qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (comma 3);
  4. in ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi (comma 4);
- pertanto, la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, deve:
  - a) stabilire, tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello fissato per le consultazioni elettorali, per ciascuno centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati nella Camera, nel Senato, nel Parlamento Europeo e dei promotori di ciascun referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico, ai quali tutti s'intendono attribuite le stesse facoltà dei partecipanti direttamente alla competizione elettorale (propaganda diretta), e da parte di altri soggetti richiedenti (propaganda indiretta);
  - b) delimitare contemporaneamente gli spazi destinati alla propaganda elettorale indiretta tenendo conto delle misure indicate nell'art. 1, comma 2, della stessa legge;
- occorre pertanto ottemperare alle disposizioni di legge sopra riportate;

DATO ATTO che:

- l'art. 2, comma 2, della legge fissa il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta ed indiretta in funzione della popolazione residente in ciascun centro abitato;

- in particolare è previsto nei centri abitati con popolazione residente compresa tra 150 e 3.000 abitanti il seguente numero di spazi: almeno 1 e non più di 3;
- si ritiene di individuare in questo Comune, avente una popolazione residente inferiore a 150 abitanti, n. 1 spazio elettorale al fine di garantire comunque la propaganda elettorale;
- si ritiene inoltre, tenuto conto delle misure stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge per ogni spazio destinato alla propaganda elettorale indiretta nei comuni sino a 10.000 abitanti, di delimitare lo spazio destinato alla propaganda elettorale indiretta nelle seguenti misure: metri 2,00 di altezza e metri 4,00 di base;

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 1943/V in data 8/4/1980;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

AD UNANIMITÀ di voti resi legalmente;

#### DELIBERA

DI STABILIRE, come indicato nel prospetto seguente, il luogo, il numero e l'ubicazione dello spazio destinato alla propaganda elettorale diretta da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati nella Camera, nel Senato, nel Parlamento Europeo e del Comitato promotore del referendum:

Centro abitato			Numero ed ubicazione dello spazio	
N.	Denominazione	Numero abitanti	N.	Ubicazione
1	Intragna	112	1	Via Marconi (Parcheggio)

DI STABILIRE, come indicato nel prospetto seguente, il luogo, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, hanno presentato domanda per eseguire affissioni:

Centro abitato			Numero ed ubicazione dello spazio	
N.	Denominazione	Numero abitanti	N.	Ubicazione
1	Intragna	112	1	Via Marconi (Parcheggio)

DI DELIMITARE, tenuto conto delle misure stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge per ogni spazio destinato alla propaganda elettorale indiretta nei comuni sino a 10.000 abitanti, lo spazio destinato alla propaganda elettorale indiretta nelle seguenti misure: metri 2,00 di altezza e metri 4,00 di base;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura del Verbano Cusio Ossola, per opportuna conoscenza;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Tiziano Morandi

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

PARERE DI REGOLARITA'

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Intragna, li 21 luglio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 21 luglio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE